

medesime non abbiano disciplinato diversamente la materia per il conseguimento delle finalità ivi previste..

* **50. 2.** Detomas, Brugger, Widmann, Collè, Zeller, Olivieri.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente: ART. 50-bis - 1. Le procedure per la verifica del rispetto del patto di stabilità da parte delle regioni in applicazione del-

l'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 15 giugno 2002, n. 112, devono concludersi entro i sei mesi successivi all'anno di riferimento. Le penalizzazioni economiche previste non si applicano alle regioni che abbiano rispettato nell'anno precedente i livelli di spesa concordati.

50. 01. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

ART. 51.

(Interventi per le aree sottoutilizzate).

Sopprimerlo.

- 51. 3.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 1.

- 51. 1.** Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: disavanzo economico finanziario del settore sanitario *aggiungere le seguenti:* nel rispetto di standard di qualità dei servizi definiti con proprio decreto dal Ministro della salute.

- 51. 7.** Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Cabras, Maurandi, Finocchiaro, Lumia, Borrelli, Cialente, Lolli, Mariotti, Bova, Mancini, Minniti, Oliverio, Bonito, Caldarola, Piglionica, Rava, Rossiello, Rotundo, Sasso, Adduce, Luongo, Siniscalchi, Cennamo, Chiaromonte, Marone, Petrella, Ranieri, De Luca, De Simone, Diana.

All'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera b), capoverso 1, terzo periodo, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole « dell'85 per cento » sono sostituite dalla seguente: « massima ».

- 51. 4.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1-quater, capoverso, sostituire le parole da: con particolare *fino alla fine del comma con le seguenti:* In particolare, la relazione dovrà contenere l'aggiorna-

mento degli « indicatori di contesto » e delle « variabili di rottura » realizzati dall'Istat, proposti nel Programma di Sviluppo del Mezzogiorno e successivamente adottati nel Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 nonché la loro comparazione con gli obiettivi del Ministero ».

- 51. 6.** Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Cabras, Maturandi, Finocchiaro, Lumia, Borrelli, Cialente, Lolli, Mariotti, Bova, Mancini, Minniti, Oliverio, Bonito, Caldarola, Piglionica, Rava, Rossiello, Rotundo, Sasso, Adduce, Luongo, Siniscalchi, Cennamo, Chiaromonte, Marone, Petrella, Ranieri, De Luca, De Simone, Diana.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis. — 1. Il comma 1 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è abrogato.

- 51. 05.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis (Prestito d'onore per l'innovazione e la ricerca nelle aree sottoutilizzate). — 1. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, una quota pari al 10 per cento della dotazione della legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, comma 11, di cui all'allegato 1, per il finanziamento del prestito d'onore, è riservata alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a 32 anni, per progetti originali ed innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico, di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di creazione di prototipi, nonché per tutti gli adempimenti

necessari alla creazione della struttura produttiva per la produzione in serie.

2. Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma 1, i progetti sono valutati da un Comitato tecnico scientifico, istituito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, con regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i com-

pensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, designato d'intesa con il Ministero per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

51. 04. Gambini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Ventura.

ART. 52.

(Norma finale).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni del presente decreto legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

* 52. 1. Olivieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

* 52. 2. Detomas, Brugger, Widmann, Collè, Zeller, Olivieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

* 52. 4. Boato, Zanella.

ART. 52-bis.

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441).

Sopprimerlo.

52-bis.1. Russo Spina, Giordano.

(A.C. 4447 – Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

al comma 11-*quater* dell'articolo 26 è prevista la vendita degli alloggi della difesa non ubicati all'interno delle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa;

le peculiari caratteristiche di operatività e funzionalità cui devono rispondere gli alloggi alienabili sono già espressamente previste dal presente decreto;

impegna il Governo

ad attenersi scrupolosamente, nella elaborazione del decreto ministeriale da emanarsi a cura della difesa e nella successiva individuazione degli alloggi alienabili, ai criteri di operatività e funzionalità citati nell'articolo 26, comma 11-*quater*.

9/4447/1. Gamba.

La Camera

premesso che:

alla lettera c) del comma 11-*quater*, dell'articolo 26 si prevede che siano esclusi dall'acquisto dell'alloggio occupato coloro « ai quali sia stato notificato, anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso »;

presto atto che qualsiasi provvedimento amministrativo si considera concluso allorquando i competenti organi istituzionali preposti abbiano emanato la relativa sentenza;

impegna il Governo

a considerare valida solo la notifica della sentenza esecutiva e definitiva emanata dal competente organo istituzionale.

9/4447/2. Ascierio, Cannella.

La Camera,

premesso che:

in ordine all'approvazione del Disegno di legge 30 settembre 2003, n. 269 concernete i l'articolo 48 introduce misure destinate ad intervenire sui livelli di spesa per l'assistenza farmaceutica, e ai commi 17 e 18 del medesimo articolo si stabilisce un prelievo del 5 per cento sulle spese sostenute dalle aziende farmaceutiche per l'attività di promozione;

un'appropriata attuazione delle norme dovrebbe escludere dall'ambito di applicazione dei commi 17 e 18 dell'articolo 48 quelle azioni e soggetti che non abbiano alcun possibile riflesso sull'andamento della spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale,

impegna il Governo

a considerare e ritenere che quanto stabilito dai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269 si applica esclusivamente alle spese promozionali rivolte ai medici, agli operatori sanitari ed ai farmacisti.

* 9/4447/3. Giuseppe Drago, Dorina Bianchi, Lucchese.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 269 – ed in particolare quanto disposto dall'articolo 48 – introduce misure destinate ad intervenire sui

livelli di spesa per l'assistenza farmaceutica, e che ai commi 17 e 18 del medesimo articolo si stabilisce un prelievo del 5 per cento sulle spese sostenute dalle aziende farmaceutiche per l'attività di promozione;

una appropriata attuazione della norma dovrebbe escludere dall'ambito di applicazione dei commi 17 e 18 dell'articolo 48 quelle azioni e soggetti che non abbiano alcun possibile riflesso sull'andamento della spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

impegna il Governo

a considerare e ritenere che quanto stabilito dai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, si applica esclusivamente alle spese promozionali rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti.

* 9/4447/**158**. Verro.

La Camera,

in ordine all'approvazione del disegno di legge 30 settembre 2003, n. 269, concernente « Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici »;

premesso che:

il decreto-legge 269 — ed in particolare quanto disposto dall'articolo 48 — introduce misure destinate ad intervenire sui livelli di spesa per l'assistenza farmaceutica, e che ai commi 17 e 18 del medesimo articolo si stabilisce un prelievo del 5 per cento sulle spese sostenute dalle aziende farmaceutiche per l'attività di promozione;

considerando che:

una appropriata attuazione della norma dovrebbe escludere dall'ambito di applicazione dei commi 17 e 18 dell'articolo 48 quelle azioni e soggetti che non abbiano alcun possibile riflesso sull'andamento della spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

impegna il Governo

a considerare e ritenere che quanto stabilito dai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, si applica esclusivamente alle spese promozionali rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti.

* 9/4447/**159**. Fioroni, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella.

La Camera,

premesso che:

in ordine all'approvazione del disegno di legge 30 settembre 2003, n. 269 concernente « Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici » l'articolo 48 introduce misure destinate ad intervenire sui livelli di spesa per l'assistenza farmaceutica, e che ai commi 17 e 18 del medesimo articolo si stabilisce un prelievo del 5 per cento sulle spese sostenute dalle aziende farmaceutiche per l'attività di promozione;

un'appropriata attuazione delle norme dovrebbe escludere dall'ambito di applicazione dei commi 17 e 18 dell'articolo 48 quelle azioni e soggetti che non abbiano alcun possibile riflesso sull'andamento della spesa a carico del servizio sanitario nazionale;

impegna il Governo

a considerare e ritenere che quanto stabilito dai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 si applica esclusivamente alle spese promozionali rivolte ai medici, agli operatori sanitari ed ai farmacisti.

* 9/4447/**52**. Galeazzi.

La Camera,

premesso che:

il grave attacco di Nassirya in Iraq ha provocato la morte di 19 cittadini italiani, 17 militari e due civili;

la giovane età delle vittime e la presenza di nuclei familiari appena costituiti impone l'obbligo morale di assicurare loro un futuro dignitoso che consenta di affrontare la sfide quotidiane della vita;

il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, concorre alla copertura della legge finanziaria per l'intero triennio 2004-2006 per importi assai rilevanti,

impegna il Governo

a garantire che vengano stanziati, in tempi rapidi, adeguate risorse finanziarie per assicurare il più totale sostegno — attraverso vitalizi, assegni, borse di studio e ogni altro strumento ritenuto idoneo — alle famiglie delle vittime dell'attentato di Nassirya.

9/4447/4. Castagnetti, Loiero, Lusetti, Monaco, Molinari, Boccia, Banti, Carbonella, Ciani, Mantini, Rocchi, Rusconi, Santagata, Squeglia, Stradiotto, Tanoni, Ruggieri.

La Camera,

premesso che:

nel contesto economico e sociale mondializzato serve una crescita complessiva di capitale umano ed uno sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica su cui poggiare le risposte alle molte sfide di competitività, pena il declino del Paese;

la partecipazione ai processi di convergenza europea nel campo dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione è un modo fondamentale per consentire anche all'Italia di imporsi e di agire come protagonista sulla scena mondiale;

una strategia coerente nei campi dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione può assicurare non solo vantaggi economici, ma anche una crescita economica durevole, accompagnata da un miglioramento qualitativo e quantitativo del lavoro, in modo da promuovere una maggior coesione sociale;

anche l'Italia è chiamata, nell'Unione Europea, a partecipare fattivamente per raggiungere, con rapidità e coerenza gli obiettivi previsti per la costruzione della società europea della conoscenza, in particolare attraverso la piena partecipazione alla creazione dello spazio europeo della ricerca e dell'innovazione, che ha assunto l'obiettivo del raggiungimento dell'investimento del 3 per cento del PIL entro il 2010, all'interno delle prospettive programmatiche definite già a Lisbona (2000);

in questo quadro, lo sviluppo dell'alta formazione è condizione indispensabile per promuovere adeguatamente sia la competizione scientifica delle università italiane e dei ricercatori che per conseguire risultati apprezzabili nella competitività per quel che riguarda l'innovazione tecnologica nei settori economici di punta;

l'Italia, che ha una buona rete di Istituti pubblici e privati di ricerca, che, assieme al sistema universitario, produce una ricerca scientifica di alta qualità con risultati competitivi, a livello scientifico, nel contesto internazionale, tuttavia investe nei settori università e ricerca poco più della metà della media europea, e questa mancanza di risorse si riflette particolarmente nella mancanza di un sistema coerente di formazione d'eccellenza;

gli interventi di alta formazione hanno bisogno di collocarsi all'interno di una *governance* sistematica e coerente di tutto il sistema università e ricerca, in quanto la formazione di eccellenza non si afferma adeguatamente se non esiste attorno ad essa, a costituirne le radici, un sistema universitario di base, ampio, coerente, di buona qualità, mantenuto in buona salute da attenzioni costanti e da finanziamenti certi;

per il risanamento della finanza pubblica occorrono misure strutturali per il rilancio della competitività economica tra cui politiche sistemiche che orientino l'università e la ricerca nella loro missione di qualificazione del capitale culturale e scientifico del Paese, e di capacità di trasformazione delle conoscenze in innovazione tecnologica delle imprese;

il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, considera all'articolo 4 l'istituzione di una fondazione denominata Istituto Italiano di tecnologia con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale;

per un verso, l'istituzione di un Istituto di tecnologia richiede un'approfondita discussione, nella comunità scientifica e nel Parlamento: sulle sue funzioni specifiche, il modello ottimale, il disegno organizzativo, i mezzi per realizzarlo e farlo decollare, per connetterlo in una rete significativa di gruppi di ricerca e di iniziative d'impresa,

per altro verso, esso non può essere considerato una risorsa aggiuntiva, se viene proposto mentre per il sistema università e ricerca si opera un sistematico definanziamento, sino a spingerne buona parte sotto il livello della sopravvivenza istituzionale oltre che economica,

impegna il Governo

a costituire un Fondo per lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione del Paese, ripartito tra università, fondazioni universitarie ed enti pubblici di ricerca, sulla base di programmi di sviluppo tecnologico e di alta formazione da essi presentati in collaborazione con le imprese, per le cui finalità la Cassa depositi e prestiti sia autorizzata a tutte le operazioni conseguenti di anticipo di fondi in favore di detti enti, secondo criteri stabiliti con decreti del Ministro dell'istruzione, del-

l'università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministro delle attività produttive.

9/4447/5. Bimbi.

La Camera,
premessi che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame contiene norme sulla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni;

tale norma deve essere letta tenendo conto di quanto dispone l'articolo 48 del disegno di legge appena licenziato dal Senato relativo alla legge finanziaria 2004. Dalla lettura integrata delle due norme potrebbe dedursi che la trasformazione in SpA, non sia effettuata solo per finalità contabili (la trasformazione in SpA produrrebbe un forte risparmio in termini di interessi per il Bilancio dello Stato, pari 2,5 miliardi di euro) ma con l'intenzione di cambiarne ruolo e funzioni, facendogli abbandonare la sua vocazione di strumento statale per il sostegno finanziario per gli enti e i servizi pubblici locali, trasformandola in istituto di credito che concorre prioritariamente al *project financing* per la realizzazione delle opere strategiche;

tale disegno apparrirebbe, peraltro, escluso dalla relazione introduttiva del disegno di legge in esame, laddove si dice a proposito dell'articolo 5 che la trasformazione in SpA intende coniugare l'esigenza di intraprendere un'attività orientata al mercato con il tradizionale servizio di erogazione del credito agli enti pubblici, in particolare di livello locale;

impegna il Governo

a garantire che la Cassa depositi e prestiti resti prioritariamente uno strumento per il sostegno delle politiche e degli investimenti considerati prioritari dai governi locali e non per gli investimenti individuati dalle autorità centrali sulla base dei programmi governativi.

9/4447/6. Bressa.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuova lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica;

la partecipazione ai processi di convergenza europea nel campo dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione è un modo fondamentale per consentire anche all'Italia di imporsi e di agire come protagonista sulla scena mondiale;

proprio nel settore dello sviluppo della ricerca e delle azioni per il suo trasferimento alle imprese, l'Italia è chiamata a vincere la sfida della modernizzazione e dell'innovazione;

una strategia coerente nei campi dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione può assicurare non solo vantaggi economici, ma anche una crescita economica durevole, accompagnata da un miglioramento qualitativo e quantitativo del lavoro, in modo da promuovere una maggior coesione sociale;

anche l'Italia è chiamata, nell'Unione Europea, a partecipare fattivamente per raggiungere, con rapidità e coerenza gli obiettivi previsti per la costruzione della società europea della conoscenza, in particolare attraverso la piena partecipazione alla creazione dello spazio europeo della ricerca e dell'innovazione, che ha assunto l'obiettivo del raggiungimento dell'investimento del 3 per cento del PIL entro il 2010, all'interno delle prospettive programmatiche definite già a Lisbona (2000);

per il risanamento della finanza pubblica occorrono misure strutturali per il rilancio della competitività economica tra cui politiche sistemiche che orientino l'università e ricerca nella loro missione di qualificazione del capitale culturale e scientifico del Paese, e di capacità di trasformazione delle conoscenze in innovazione tecnologica delle imprese;

il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, considera alcune misure di sostegno alla ricerca tra le iniziative urgenti per stimolare l'economia nei settori più in grado di incidere sullo sviluppo e la competitività del Paese;

lo stesso decreto-legge all'articolo 1 prevede forme di detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo;

le misure di detassazione, così come congegnate, non risultano finalizzate ad una ricerca chiaramente valutabile come contributo allo sviluppo di un'innovazione di prodotto o di processo tale da implementare una competitività non congiunturale dell'impresa;

occorre focalizzare gli incentivi anche sul personale addetto alla ricerca, detassando in maniera significativa i soggetti di impresa che se ne avvalgono;

occorre sostenere adeguatamente l'occupabilità di ricercatori anche nelle reti di piccole e medie imprese, promuovendo anche presso tali tipologie d'impresa la possibilità dell'utilizzo sistematico di forza-lavoro ad alto capitale tecnico-scientifico e culturale,

impegna il Governo

con futuri interventi legislativi ad escludere i soggetti in attività alla data di entrata in vigore del decreto, in aggiunta all'ordinaria deduzione, dall'imposizione sul reddito d'impresa per un importo pari al 50 per cento del costo del lavoro riferito alle unità di personale assunte, anche ad incremento della base occupazionale, con contratto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato o con forme contrattuali relative a rapporti convenzionali con università e istituti di ricerca pubblici e privati, nell'ambito dei

ricercatori universitari o possessori di altro titolo adeguato di formazione post-laurea, conseguito anche all'estero.

9/4447/7. Carra, Bimbi, Colasio.

La Camera,

premessi che:

all'articolo 32 del disegno di legge in esame, al comma 10, sono opportunamente stanziati risorse per la messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

tali risorse appaiono inadeguate, anche in relazione alla riduzione complessiva degli stanziamenti operata, per le finalità di cui al citato comma 10, dalle ultime leggi finanziarie;

impegna il Governo

a reperire, nell'ambito della manovra di finanza pubblica, ulteriori ingenti risorse per le finalità predette.

9/4447/8. Banti.

La Camera,

premessi che:

dai documenti ufficiali della Conferenza Stato-regioni si evince che il governo non rispetta i patti stabiliti dall'accordo con le Regioni l'8 agosto 2001;

il confronto Governo-regioni sul rispetto del patto di stabilità si terrà la prossima settimana;

le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Sicilia, Sardegna e Lazio hanno una spesa sanitaria fuori controllo;

in Sicilia addirittura è stata sospesa la distribuzione dei farmaci;

le regioni sono state spinte dal Governo in questa drammatica situazione a causa della mancata erogazione delle risorse del Fondo pari a 14 miliardi di euro;

assistiamo al silenzio del Ministro della salute e alla centralità del Ministro dell'economia anche nella programmazione sanitaria;

le cose non andranno meglio con la finanziaria attualmente al centro dei lavori parlamentari tanto che le Regioni in un documento ufficiale della Conferenza hanno dimostrato che ogni cittadino avrà 150 euro in meno in termini di servizi e prestazioni previste dai Lea;

nelle ultime due leggi finanziarie il governo Berlusconi ha privato le regioni della autonomia impositiva;

i mancati finanziamenti del programma di investimenti in sanità (articolo 20 legge n. 67/88) hanno determinato il blocco della programmazione regionale in materia sanitaria,

impegna il Governo

ad accogliere le richieste formulate dalle regioni in merito al finanziamento del Fondo sanitario nazionale ai sensi del patto siglato l'8 agosto 2001 e alla immediata erogazione dei fondi al fine di garantire la sostenibilità del sistema sanitario nazionale che altrimenti verrebbe ad essere pregiudicato nella sua stessa esistenza.

9/4447/9. Bindi.

La Camera

premessi che:

le norme contenute nell'articolo 14 del decreto in conversione modificano gli articoli 113 e 113-bis del testo unico degli enti locali, già modificati con l'articolo 35 della legge finanziaria del 2002 (Legge n. 448 del 2001);

in fase di discussione della delega ambientale è passato un emendamento che introduce un comma aggiuntivo che stabilisce l'esclusione del settore del trasporto pubblico locale dalle norme dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

la disciplina dei servizi pubblici locali risulterebbe pertanto modificata sia dalle disposizioni contenute nell'articolo 14 del testo del decreto-legge di conversione sia dalle integrazioni comprese nel comma 41 dell'articolo unico della suddetta legge delega per il riordino della normativa ambientale. Conseguentemente il settore del trasporto pubblico locale resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e dalla legge 10 agosto 2002, n. 166;

il termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2003 dal comma 3-*bis* dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1997, n. 422, è stato successivamente modificato dall'articolo 11, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, che permette alle regioni di prorogarlo per un biennio;

le modifiche introdotte dall'articolo 11, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, lasciano adito a diverse interpretazioni che non permettono di comprendere chiaramente se le regioni possono prorogare per un biennio la fine del periodo transitorio nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie misure idonee a superare l'incertezza normativa creata dalle diverse interpretazioni dall'articolo 11, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

9/4447/10. Squeglia, Pasetto.

La Camera

premessi che:

le norme contenute nell'articolo 14 del decreto in corso di conversione modificano, al comma 1, lettera c), la natura delle società di gestione delle reti dei servizi pubblici locali. Le nuove norme dispongono che tali società debbano essere

a totale capitale pubblico modificando, pertanto, la precedente normativa che prevedeva il conferimento delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui gli enti locali ne detenevano la maggioranza;

La modifica apportata è suscettibile di produrre notevoli difficoltà agli enti locali che hanno applicato la precedente normativa e che, pertanto, si trovano in presenza di società di gestione delle reti non totalmente da loro controllate;

impegna il Governo

a prevedere forme di facilitazioni statali e un periodo transitorio attraverso i quali gli enti locali possono decidere di riacquisire le partecipazioni delle società di gestione delle reti dei servizi pubblici locali precedentemente cedute ai privati.

9/4447/11. Merlo, Pasetto, Ruggieri.

La Camera

premessi che:

il decrescere in termini reali delle risorse destinate al trasporto pubblico locale da Stato, regioni ed enti locali, secondo una tendenza consolidatasi ormai da vari anni, ha condotto in non poche ipotesi le aziende in una situazione di grave sofferenza sui piani economico e finanziario;

i margini di recupero mediante azioni atte ad incrementare l'efficienza sul piano gestionale e la razionalizzazione sul piano organizzativo risultano in molti casi esauriti;

impegna il Governo

a prevedere forme di finanziamento aggiuntive finalizzate a contribuire al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché al potenziamento del trasporto rapido di massa.

9/4447/12. Pasetto, Ruggieri.

La Camera,

premessi che:

le norme contenute nell'articolo 20 del decreto in sede di conversione estendono e sburocratizzano l'accesso ad una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, determinata annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale. Il contributo statale del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto non si applicherà solo alle autoambulanze, ma riguarderà anche i beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari;

se all'estensione non segue un incremento della quota del fondo nazionale per le politiche sociali, determinata annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, si verificherà una riduzione delle risorse reali destinate all'acquisto dei beni,

impegna il Governo

a prevedere l'incremento delle risorse destinate al fondo nazionale per le politiche sociali e il conseguente aumento della quota finalizzata all'acquisto dei beni di cui al comma 1 dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, al fine di evitare che all'estensione e alla burocratizzazione dell'accesso a tale risorse segua una loro riduzione in termini reali.

9/4447/13. Delbono.

La Camera,

premessi che:

alla formazione del reddito previsto per la corresponsione dell'assegno al nucleo familiare di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge n. 153 del 13 maggio 1988, e alla formazione del reddito previsto per la corresponsione delle quote in aggiunta di famiglia di cui

all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concorrono le maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 38 e di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 e di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere interventi di carattere finanziario e normativo volti ad escludere dal calcolo dei redditi da considerare per i trattamenti di famiglia le maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui alle leggi precedentemente indicate.

9/4447/14. (Testo modificato nel corso della seduta). Duilio.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuova lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica;

la partecipazione ai processi di convergenza europea nel campo dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione è un modo fondamentale per consentire anche all'Italia di imporsi e di agire come protagonista sulla scena mondiale;

una strategia coerente nei campi dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione può assicurare non solo vantaggi economici, ma anche una crescita economica durevole, accompagnata da un miglioramento qualitativo e quantitativo del lavoro, in modo da promuovere una maggior coesione sociale;

anche l'Italia è chiamata, nell'Unione europea, a partecipare fattivamente per raggiungere, con rapidità e coerenza gli obiettivi previsti per la costruzione della società europea della conoscenza, in particolare attraverso la

piena partecipazione alla creazione dello spazio europeo della ricerca e dell'innovazione, che ha assunto l'obiettivo del raggiungimento dell'investimento del 3% del PIL entro il 2010, all'interno delle prospettive programmatiche definite già a Lisbona (2000);

secondo i dati forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per conseguire tali obiettivi l'Europa nei prossimi anni dovrebbe assumere 700.000 ricercatori ed in questo settore l'Italia dovrebbe fare uno sforzo assai significativo dal momento che la sua percentuale di ricercatori presenti nelle università, negli enti di ricerca e nelle imprese appare significativamente inferiore alla media europea;

L'Italia investe nei settori università e ricerca poco più della metà della media europea, e perciò questa mancanza di risorse costringe una parte dei giovani più qualificati, in particolare dottori di ricerca e giovani ricercatori, a cercare lavoro all'estero onde valorizzare adeguatamente il loro capitale scientifico;

per il risanamento della finanza pubblica occorrono misure strutturali per il rilancio della competitività economica tra cui politiche sistemiche che orientino l'università e ricerca nella loro missione di qualificazione del capitale culturale e scientifico del Paese, e di capacità di trasformazione delle conoscenze in innovazione tecnologica delle imprese;

il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, considera all'articolo 3 alcuni incentivi per il rientro di ricercatori residenti all'estero;

gli incentivi per il rientro di ricercatori residenti all'estero previsti all'articolo 3 del decreto non si accompagnano a prospettive di finanziamento strutturale della ricerca (di base, applicata, di trasferimento) ed escludono i ricercatori residenti in Italia;

considerando la qualità scientifica dei nostri ricercatori, e le loro scarse possibilità di occupazione, occorre anche offrire un sostegno alle università, agli enti di ricerca e alle imprese per l'impiego a tempo determinato di personale scientifico altamente qualificato senza escludere i residenti in Italia;

considerando che la legislazione universitaria ha focalizzato la formazione dei dottori di ricerca anche alla loro occupabilità nel settore privato, per contribuire allo sviluppo di imprese più competitive dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, appare necessario offrire alle imprese incentivi fiscali per l'utilizzo di ricercatori sia italiani che comunitari, con titoli equipollenti;

occorre focalizzare gli incentivi sul personale addetto alla ricerca, detassando in maniera significativa i soggetti di impresa che se ne avvalgono;

occorre sostenere adeguatamente l'occupabilità di ricercatori anche nelle reti di piccole e medie imprese, promuovendo anche presso tali tipologie d'impresa la possibilità dell'utilizzo sistematico di forza-lavoro ad alto capitale tecnico-scientifico e culturale,

impegna il Governo

a stanziare un adeguato contributo sul fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per gli anni 2004, 2005 e 2006, finalizzato al finanziamento di contratti a tempo determinato con giovani ricercatori, titolari di dottorato di ricerca conseguito anche all'estero, residenti o meno in Italia, stipulati da università ed enti di ricerca, per svolgere attività di ricerca ed anche per partecipare alle attività didattiche correlate ai progetti di ricerca stessi nonché ad escludere i soggetti in attività alla data di entrata in vigore del decreto, in aggiunta all'ordinaria deduzione, dall'imposizione sul reddito d'impresa per un importo pari al 50 per cento del costo del lavoro riferito alle unità di personale assunte, anche ad incremento

della base occupazionale, con contratto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato o con forme contrattuali relative a rapporti convenzionali con università e istituti di ricerca pubblici e privati, nell'ambito dei ricercatori universitari italiani o comunitari, residenti in Italia o all'estero, o possessori di altro titolo adeguato di formazione post-laurea, conseguito anche all'estero. L'incentivo si applica ai costi sostenuti per ciascuna nuova assunzione nei primi tre periodi d'imposta successivi all'assunzione medesima.

9/4447/15. Volpini, Bimbi, Colasio.

La Camera,

premesso che:

l'anno 2003 è stato proclamato anno internazionale del disabile;

nel corso dell'anno il governo ha fatto ben poco per migliorare la qualità della vita e la condizione dei disabili nel nostro Paese;

sono stati tagliati persino gli insegnanti di sostegno,

impegna il Governo

a stanziare risorse per un piano straordinario di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e a garantire la presenza degli insegnanti di sostegno a supporto dell'apprendimento dei disabili.

9/4447/16. Burtone.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del disegno di legge in esame dispone la sanatoria degli abusi edilizi commessi entro il 31 marzo 2003. Tale sanatoria si estende, in determinati casi e per determinate tipologie di illecito, anche alle aree vincolate, come dispone il comma 26 del citato articolo 32;

impegna il Governo

nell'ambito della manovra di finanza pubblica, a fornire gli strumenti, anche finanziari, per consentire alle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli predetti di far fronte alle attività di verifica degli abusi eseguiti all'interno delle aree vincolate.

9/4447/17. Ciani.

La Camera,

premesso che:

il nostro Paese, diversamente da altre realtà europee e non, presenta una particolare configurazione del sistema dei beni culturali;

il nostro patrimonio culturale, fatto di beni mobili ed immobili, si caratterizza per la non soluzione di continuità tra testo, il singolo bene, ed il contesto, l'ambiente all'interno del quale il bene si colloca;

il *continuum* tra bene e contesto fa del nostro patrimonio un *unicum*, il nostro sistema dei beni culturali è infatti connotabile in termini di museo territoriale diffuso;

considerando:

questa particolarità diffusiva del nostro patrimonio ne consegue l'esigenza di correlare la tutela non solo al singolo bene, secondo una logica meramente vincolistica o del puntiforme, ma all'intero contesto;

l'estrema complessità che inerisce alla sedimentazione storico-culturale del nostro patrimonio si impone un'estrema cautela nelle procedure che *ex* articolo 27 definiscono la procedura di verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico;

il processo in atto di riforma e riassetto organizzativo e funzionale del

Ministero dei beni culturali, con l'articolazione in dipartimenti e il consolidamento delle sovrintendenze regionali;

le carenze di personale tecnico-scientifico che contraddistinguono numerose sovrintendenze operanti in aree del Paese a forte densità di beni culturali;

il rischio che la procedura di silenzio-assenso verrebbe ad avere nei confronti di parti significative del nostro patrimonio culturale la cui non rilevanza culturale e la conseguente derubricazione e sdemanializzazione non sarebbero conseguenti ad una procedura corretta, e compiutamente definita, sul piano analitico-valutativo ma ad un possibile e plausibile sovraccarico operativo per le sovrintendenze di settore e regionali;

che l'apposizione del vincolo ad un singolo bene immobile o mobile è procedura accertativa poiché il carattere di bene avente valore di testimonianza culturale è intrinseco al bene stesso e vi inerisce prescindere dalla procedura giuridica di riconoscimento;

impegna il Governo

a garantire che per una fase transitoria la procedura di silenzio-assenso debba essere validata in via definitiva dal Ministero dei beni culturali, cui già si rinvia ex comma 4, per l'eventuale opposizione alla sdemanializzazione del bene per ragioni di pubblico interesse, che procederà con suoi decreti alla validazione delle liste dei beni oggetto della procedura, di cui si certifica l'insussistenza dell'interesse culturale.

9/4447/18. Colasio.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 269 del 2003, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, introduce, in via sperimentale, all'articolo 19, la c.d. « De tax », un istituto

agevolativo che consente al consumatore di destinare ad associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attività etiche, una quota pari all'1 per cento dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti acquistati;

l'istituto caratterizzandosi per la natura volontaria, evidenzia come la sua effettiva applicazione sia affidata esclusivamente alla libera scelta dei consumatori e dei soggetti passivi Iva di destinare una parte della quota dell'Iva agli enti che svolgono attività etiche;

pur se innovativa l'introduzione di un istituto agevolativo in favore di enti svolgenti attività etiche, la misura, così come configurata, produrrà effetti limitati nella sua concreta applicazione. Pertanto, è necessario introdurre ulteriori e più incisive misure, nonché meccanismi premiali in favore di coloro che promuovono e sostengono uno sviluppo equo solidale con i paesi poveri del mondo, al fine di incentivare effettivamente la scelta dei consumatori verso l'acquisto di prodotti equo-solidali e di agevolare la creazione di centri per la loro distribuzione e commercializzazione sul territorio nazionale,

impegna il Governo

ad assumere in futuro iniziative legislative finalizzate ad incentivare e agevolare il commercio di prodotti equo solidali sul territorio nazionale.

9/4447/19. (Testo modificato nel corso della seduta). Santino Adamo Loddo.

La Camera,

premesso che

l'articolo 6 contiene norme per la trasformazione dell'Istituto per i servizi assicurativi per il commercio con l'estero (SACE) in società per azioni. Risulta evidente, quindi, che la SACE evolve verso un modello di agenzia in via di privatizzazione a favore di gruppi bancari ed assicurativi specializzata in operazioni di as-

sicurazione contro il rischio commerciale, mentre il rischio politico rimarrà di competenza statale;

la SACE in tal modo segue un modello promosso da alcune agenzie di credito all'esportazione europee, quali la francese COFACE e la tedesca HERMES, senza però una visione che chiarisca il legame tra il sostegno politico del Governo italiano alle operazioni all'estero degli esportatori e delle banche italiane, in rapporto alla mitigazione degli impatti ambientali e sociali che queste operazioni comportano nei paesi in via di sviluppo, come invece avviene per le consorelle francese e tedesca;

la SACE si è dotata soltanto da due anni di una unità ambientale in seguito alle pressioni della società civile e agli sviluppi del negoziato internazionale in sede OCSE sugli approcci comuni all'ambiente ed il credito all'esportazione. Il negoziato è ripreso da poco e probabilmente si chiuderà con un rafforzamento delle linee guida ambientali per le agenzie di credito all'esportazione dei paesi OCSE;

non si comprende in particolare, l'esclusione dal consiglio di amministrazione della SACE del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e di quello del lavoro e delle politiche sociali;

le attuali procedure di SACE sono ancora profondamente carenti per quel che concerne la trasparenza e l'applicazione di soddisfacenti standard ambientali e sociali nell'impostare e realizzare le sue operazioni;

impegna il Governo

ad attivarsi per la creazione di un *advisory board* che includa le parti sociali e le organizzazioni non governative, in particolare ambientaliste e ad adoperarsi a livello internazionale affinché le ACE dei paesi OCSE e la SACE si dotino di una linea finanziaria in favore del sostegno all'esportazione di tecnologie ambientalmente e socialmente sostenibili, quali le

energie rinnovabili e l'efficienza energetica, che preveda termini commerciali maggiormente vantaggiosi, quali un più lungo periodo per far fronte ai crediti concessi e tassi di interessi facilitati.

9/4447/20. Giovanni Bianchi.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 269 del 2003, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, introduce, in via sperimentale, all'articolo 19, la c.d. « De tax », un istituto agevolativo che consente al consumatore di destinare ad associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attività etiche, una quota pari all'1 per cento dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti acquistati;

l'istituto caratterizzandosi per la natura volontaria, evidenzia come la sua effettiva applicazione sia affidata esclusivamente alla libera scelta dei consumatori e dei soggetti passivi IVA di destinare una parte della quota dell'IVA agli enti che svolgono attività etiche;

pur se innovativa l'introduzione di un istituto agevolativo in favore di enti svolgenti attività etiche, la misura, così come configurata, produrrà effetti limitati nella sua concreta applicazione. Pertanto, è necessario introdurre ulteriori e più incisive misure, nonché meccanismi premiali in favore di coloro che promuovono e sostengono uno sviluppo equo solidale con i paesi poveri del mondo, al fine di incentivare effettivamente la scelta dei consumatori verso l'acquisto di prodotti equo solidali e di agevolare la creazione di centri per la loro distribuzione e commercializzazione sul territorio nazionale;